



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 314

Errori commessi in buona fede nella compilazione delle dichiarazioni relative a merci in temporanea importazione od esportazione

Nei casi previsti negli articoli 310 e 313 si applica, in luogo dell'ammenda, la pena pecuniaria non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza dei diritti di confine se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, fermo restando l'esonero da sanzioni per le differenze di quantità che non superano il cinque per cento.(30)

Versione in vigore dal 1 aprile 1998 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 luglio 1998 · versione 31

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	VII — Violazioni doganali
Capo	II — Contravvenzioni ed illeciti amministrativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(30) Il D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) che "nell'articolo 314, primo comma, le parole ", in luogo della sanzione amministrativa, la pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa"". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "La sanzione prevista dall'articolo 314 dello stesso testo unico e' elevata, nel minimo, a lire cinquecentomila e, nel massimo, a lire cinque milioni".

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
[https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-314-
errori-commessi-in-buona-fede-nella-compilazione-delle-
dichiarazioni/versione/31](https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-314-errore-commessi-in-buona-fede-nella-compilazione-delle-dichiarazioni/versione/31)



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it